

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI
n. 2

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI FINI DELLA RELAZIONE
ANNUALE DA RENDERSI AL PARLAMENTO ENTRO
IL 31 LUGLIO 1997

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 2 del 1997

Trasmessi alla Presidenza il 23 luglio 1997

Deliberazione n. 2/1997



Corte dei Conti

Sezione Enti Locali

composta dai magistrati:

Presidente Antonino GALLO,
Consiglieri Giuseppe Salvatore LAROSA, Corrado VALVO, Giovanni
Battista GOLETTI, Enrico MAROTTA, Umberto
CAZZUOLA, Antonio GALLANI, Luigi CONDEMI,
Enrica LATERZA, Guido MACCAGNO, Gaetano RUSSO,
Teresa BICA, Stefano IMPERIALI, Orietta LUCCHETTI
BALSAMO, Maria Luisa DE CARLI, Maria Letizia DE
LIETO VOLLARO,
Referendario Andrea LIOTTA.

Nelle adunanze del 4 e dell'11 luglio 1997;

Udito il relatore consigliere Giuseppe Salvatore Larosa.

CONSIDERATO

1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, pone alla Sezione enti locali della Corte dei conti l'obbligo di comunicare ai Presidenti delle Camere il piano annuale delle rilevazioni che il collegio si propone di compiere ed i criteri ai

quali intende attenersi nell'esame dei conti consuntivi delle amministrazioni provinciali e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, ai fini del referto sullo stato della finanza locale e sull'andamento dell'azione amministrativa degli enti. Tale obbligo è stato esteso all'esame dei consuntivi delle comunità montane dapprima interpretativamente, e poi con una norma del nuovo ordinamento degli enti locali (art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

2. La legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha introdotto rilevanti novità in ordine alle funzioni di controllo della Corte dei conti ed ha stabilito che la Corte debba definire annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. In particolare, il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 20 assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, da attuarsi verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni ed accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Il comma 7 dello stesso articolo 3 conferma, relativamente agli enti locali, le pregresse competenze di questa Sezione, stabilendo, altresì, che le sue relazioni al Parlamento contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
3. Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, ha innovato il sistema della contabilità degli enti locali prevedendo una applicazione graduale dei nuovi istituti che viene attentamente seguita dalla Sezione. Alcune modifiche hanno già interessato la gestione dell'esercizio 1996 e di esse si terrà conto nelle rilevazioni come di seguito programmate.

4. Le Sezioni Riunite, con deliberazione del 13 giugno 1997, hanno approvato un apposito regolamento per organizzare, su base decentrata, l'esercizio delle funzioni di controllo successivo sulla gestione introdotte con la legge n. 20 del 1994 innanzi citata e finora esercitate nei confronti degli enti locali territoriali soltanto da questa Sezione centrale. Sono stati così istituiti Collegi regionali di controllo che affiancheranno questa Sezione nell'esercizio dei controlli sulle gestioni di province, comuni e comunità montane e svolgeranno, altresì, il controllo sulle gestioni delle regioni e delle altre istituzioni non territoriali di autonomia operanti localmente.

Il controllo successivo sulla gestione verrà esercitato sulla base dei criteri generali e degli indirizzi di coordinamento elaborati da un apposito collegio delle Sezioni Riunite, nonché dei programmi adottati dalle competenti Sezioni centrali di controllo. Nel quadro di tale programmazione, i Collegi regionali provvederanno a definire specifici programmi per l'ambito di propria competenza.

Lo stesso regolamento prevede che questa Sezione riferisca annualmente al Parlamento i risultati dei controlli da essa programmati sulle gestioni degli enti locali anche utilizzando i risultati dei controlli eseguiti dalle strutture regionali.

5. Nell'assetto così delineato, la Sezione enti locali resta comunque vincolata ad un termine previsto da una fonte primaria per l'adozione del "piano delle rilevazioni finanziarie", cui provvede con il presente atto.

A tale piano si affiancherà, sulla base di separata deliberazione, il programma annuale di controlli selettivi sulle gestioni ex art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994.

6. Il piano delle rilevazioni, previsto dall'articolo 13 della legge n. 51 del 1982, risponde alle funzioni originarie della Sezione ed ha una connotazione prevalentemente finanziaria mentre il "programma di

controllo”, derivando da un contesto normativo che fa perno sui controlli sulla gestione, ha riguardo alla verifica della efficienza, della efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, condotta a “campione”.

Tra tale programma ed il piano delle rilevazioni, che qui ora si formula, non mancheranno i necessari raccordi per utilizzare proficuamente, in sede di specifiche indagini di controllo selettivo sulle gestioni, gli esiti dei riscontri sui conti consuntivi.

7. Il “piano delle rilevazioni” intende garantire al Parlamento un costante flusso di informazioni, aggiornando dati finanziari omogenei forniti nelle precedenti relazioni ed analizzando specifici aspetti della gestione delle entrate e delle spese.

La Sezione ha periodicamente offerto alle Camere, nei limiti della propria competenza originaria, un quadro della finanza locale caratterizzato da esclusività rispetto ad ogni altra fonte, poichè i dati sono direttamente desunti dai conti consuntivi degli enti.

Il referto da presentare entro il 31 luglio 1998 riguarderà, come di consueto, la gestione finanziaria e patrimoniale delle province, dei comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti e delle comunità montane. Nella prospettiva del consolidamento dei conti pubblici di cui all'art. 69 del d. l.vo n. 77 del 1995 la Sezione proseguirà anche nelle rilevazioni, di recente avviate, delle risultanze dei consuntivi dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti, rilevazioni che continueranno ad essere realizzate in sede regionale, con gradualità, in relazione alle disponibilità di personale e di mezzi.

8. *Per le province, comuni e comunità montane* sarà considerata la gestione finanziaria dell'anno 1996, come risulta dall'esame dei consuntivi, nei versanti di entrata e di spesa, per i comparti di parte corrente e di investimento. L'esame sarà rivolto ai dati finanziari delle gestioni di

competenza, dei residui e di cassa che saranno aggregati per aree geografiche, per regioni e per classi demografiche dei comuni e comparati con quelli corrispondenti del 1995 per valutarne l'andamento evolutivo. Per quanto concerne i saldi più significativi, saranno specificatamente considerati:

- la situazione economica di competenza e di cassa;
- il risultato finanziario di competenza;
- il risultato di amministrazione;
- i residui passivi per anticipazioni di cassa non rimborsate al tesoriere a fine esercizio, anche al fine di valutare la situazione di liquidità dell'ente.

Per le province ed i comuni con più di ottomila abitanti saranno svolte - mediante l'utilizzazione di dati di conto, di "indicatori finanziari", di apporti conoscitivi delle strutture di controllo interno e di altre fonti - analisi selettive concernenti:

- le entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dall'imposta comunale per le imprese, arti e professioni e da trasferimenti regionali;
- il confronto fra l'andamento del gettito delle entrate proprie dei comuni e quello delle entrate da trasferimenti statali;
- il personale, con riferimento alla sua consistenza, alla individuazione del numero dei dirigenti in relazione alle varie classi demografiche degli enti, alle cessazioni dal servizio, alle nuove assunzioni, da verificare particolarmente per gli enti in situazione deficitaria e per quelli che hanno instaurato forme indirette di gestione dei servizi, alle spese per retribuzioni e per compensi accessori;
- le tipologie organizzative dei principali servizi comunali;
- la gestione degli investimenti considerata negli aspetti relativi alle tipologie dei finanziamenti ed allo smaltimento dei residui;

- le tecniche di programmazione, sulla base di analisi comparata a campione di relazioni previsionali e programmatiche e di altri atti di programma;
- verifiche sul funzionamento dei controlli interni.

9. Sarà anche osservata la gestione del patrimonio con riferimento:

- alle risultanze del conto patrimoniale, all'indebitamento complessivo degli enti ed alle interazioni tra il conto del bilancio e quello del patrimonio;
- alla redditività del patrimonio immobiliare sulla base del confronto dei dati del conto del patrimonio con quelli relativi ai proventi dei beni esposti nel conto del bilancio.

10. Sarà considerato il rispetto dell'obbligo di adottare la delibera infrannuale a salvaguardia degli equilibri di bilancio, obbligo esteso anche agli enti in situazione di equilibrio finanziario con il comma 2 dell'art. 36 del d. l.vo n. 77 del 1995, nel testo modificato dall'art. 11 del d. l.vo n. 336 del 1996.

Con riferimento alla gestione degli enti i cui conti consuntivi si chiudono in disavanzo ovvero recano l'indicazione di debiti fuori bilancio, se ne proseguirà l'esame per i comparti regionali in cui si sono manifestati più diffusamente fenomeni di effettivo squilibrio. Dopo le gestioni degli enti della Calabria e della Campania su cui si è già riferito al Parlamento, verranno considerate quelle delle regioni Puglia e Basilicata.

Un'altra particolare indagine verrà svolta, con riguardo a tutto il territorio nazionale, nei confronti di tutti gli enti che presentavano situazioni di disavanzo di amministrazione alla fine del 1995 e del 1996.

Quanto agli enti locali in situazione di dissesto finanziario, proseguirà l'indagine sull'ottemperanza alle prescrizioni del piano di risanamento con particolare riferimento all'azione volta al rispetto dei previsti equilibri di bilancio ed alla utilizzazione dei mutui assunti per il ripiano dei debiti.

Nell'odierna adunanza, convocata per l'esame del piano delle rilevazioni,

Approva


il piano delle rilevazioni che si propone di compiere ed i criteri di esame da seguire ai fini della relazione che sarà resa al Parlamento entro il 31 luglio 1998.

Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nell'adunanza dell'11 luglio 1997.

L'estensore

(Giuseppe S. Larosa)



Il Presidente

(Antonino GALLO)



La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il ...¹⁷.....luglio 1997.

Il Dirigente Superiore

(Giovanni SFORZA)

